

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE



Art. 1 Finalità

1. La Provincia intende contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo, promuovere e sostenere attività di cooperazione internazionale, nonché partecipare ad iniziative di solidarietà tra i popoli, in modo particolare nelle situazioni di emergenza.

Art. 2 Entità delle somme destinate alla cooperazione internazionale

1. Ogni anno, contestualmente all'elaborazione del bilancio preventivo, la Giunta Provinciale valuta, nei limiti fissati dall'art. 272 del TUEL, l'entità delle somme da stanziare per la cooperazione internazionale, che non devono essere comunque inferiori ad Euro 50.000,00; la proposta viene approvata dal Consiglio Provinciale all' interno del bilancio preventivo.
2. La disponibilità dell'importo deve essere adeguatamente pubblicizzata al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare la richiesta di contributo.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Associazioni che operano nel campo della Cooperazione Internazionale, Organizzazioni non governative (ONG), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Organizzazioni di volontariato, Associazioni inserite nel Registro Provinciale dell'Associazionismo.
2. I soggetti di cui al comma precedente devono avere sede operativa in provincia di Como.

Art. 4 Interventi finanziabili

1. Interventi di cooperazione decentrata, ossia azioni di aiuto allo sviluppo, svolte anche in concorso con componenti della società civile dei paesi in cui l'opera è realizzata; in ogni bando per l'assegnazione di contributi saranno specificati i tipi di intervento finanziabili che potranno variare di anno in anno.
2. Interventi di solidarietà internazionale, per far fronte a situazioni di emergenza conseguenti ad eventi imprevedibili che richiedono un aiuto umanitario.

Art. 5 Criteri di valutazione dei progetti

1. Interventi di cooperazione internazionale
 - a) appoggio da parte di realtà istituzionali del paese in cui l'intervento verrà effettuato;
 - b) coerenza con la programmazione internazionale degli interventi;
 - c) coerenza interna del progetto;

- d) entità del contributo richiesto rispetto al costo complessivo dell'opera.
- 2. Interventi di solidarietà
 - a) adeguatezza del progetto a risolvere, anche parzialmente, una situazione di emergenza
 - b) partecipazione al progetto di altri Enti, anche appartenenti a diversi Stati.

Art. 6 Tipologie di spese ammissibili

- 1. spese per invio di personale.
- 2. spese per costruzioni, attrezzature, lavori, acquisti ed altre prestazioni di servizio

Art. 7 Misura della partecipazione finanziaria della Provincia

- 1. Il contributo della Provincia normalmente non potrà essere superiore al 50% della spesa ammessa.
- 2. In ogni bando sarà specificato l'importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun progetto.
- 3. L'Ente proponente dovrà garantire una propria quota di finanziamento in misura non inferiore al 25% ivi compresi apporti monetari, risorse umane e beni materiali.

Art. 8 Assegnazione ed erogazione del contributo per interventi di cooperazione internazionale

- 1. Ogni anno, dopo l'approvazione del PEG, la Giunta Provinciale dispone che il Settore Affari Generali pubblici, entro i successivi trenta giorni, il bando relativo agli interventi finanziabili per l'anno successivo. Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Segreteria Generale entro il 30 settembre. La proposta di bando e di erogazione di contributo, dopo l'istruttoria da parte degli Uffici e prima della relativa approvazione, dovranno essere sottoposte alle Commissioni Consiliari competenti per il Bilancio e la Solidarietà Sociale, in seduta congiunta.
- 2. Contestualmente all'assegnazione del contributo potrà essere erogato un acconto fino al 30% dello stesso. Il saldo verrà versato dopo la acquisizione di idonea documentazione attestante l'attività e/o l'intervento svolto e le somme spese.

Art. 9 Assegnazione ed erogazione del contributo per interventi di solidarietà internazionale

- 1. Qualora si verificano eventi che rendano necessaria la solidarietà internazionale, la Giunta Provinciale adotta un progetto di interventi, anche in collaborazione con altri Enti, e lo sottopone alle Commissioni Consiliari competenti per il Bilancio e la Solidarietà Sociale, in seduta congiunta. Il verbale di tale riunione viene trasmesso a tutti i Consiglieri.